

## **MOZIONI, FACOLTÀ E DELIBERAZIONI DEL VI CAPITOLO GENERALE - SPECIALE**

### **A – MOZIONI**

#### **CIRCA IL CONSIGLIO GENERALIZIO**

- 1 – Il PROCURATORE GENERALE venga eletto dal Direttore Generale con il suo Consiglio a deroga dell'art. 273 delle vecchie Costituzioni.
- 2 – Si abolisca, ad evitare confusioni, la qualifica di ASSISTENTE GENERALE, mantenendo unicamente quella di CONSIGLIERE GENERALE, a deroga degli articoli 304/5/6.
- 3 – Vengano istituiti dei SEGRETARIATI, come uffici permanenti presso la Direzione Generale lasciando al Direttore Generale col suo Consiglio di strutturarli « ad experimentum », nel numero e nella forma che crederà più opportuni.
- 4 – Il Direttore Generale elegga un POSTULATORE GENERALE fra gli stessi Consiglieri Generali.
- 5 – Venga unificato l'Archivio presso la Curia generalizia e vi si trasferisca anche il materiale finora custodito dalla Postulazione.
- 6 – Si pubblichi sollecitamente una biografia di Don ORIONE a carattere divulgativo (sul tipo di quella di Don Bosco del Lemoyne), affidandone il compito a una Commissione a ciò scelta.
- 7 – Si pubblichino, anche in forma di manoscritto, gli scritti del Fondatore, incominciando da quelli relativi al Santo Padre e di carattere pedagogico.
- 8 – Si istituisca una Commissione che prepari la redazione di un nuovo manuale di Pratiche di pietà.

#### **SUL CONTROLLO ECONOMICO E LE ASSICURAZIONI**

- 9 – In seguito al decentramento economico, si propone una più sicura garanzia nella rilevazione amministrativa, mediante! più specifiche revisioni tecniche nei controlli periodici ordinari e straordinari a tutti i livelli.
- 10 – Si addivenga all'assicurazione per malattie, secondo le disposizioni dei vari paesi.

### **B – FACOLTÀ**

#### **DEMANDATE DAL CAPITOLO AL CONSIGLIO GENERALIZIO**

- 1 – Capitolo Generale demanda al Consiglio Generalizio il compito di redigere e presentare alla Congregazione il testo delle Costituzioni e degli Statuti Generali, approvati « ad experimentum » per il sessennio, curandone la correttezza giuridica e formale e apportando quelle limitate modifiche che si rendessero necessarie per la chiarezza, sempre in fedeltà al pensiero dei Capitolari.
- 2 – Il Consiglio Generalizio viene incaricato di dare una forma giuridica più definita alle Delegazioni regionali, trasformando quelle che ne abbiano i requisiti in Vice Province, dirette da un Vice Provinciale.

- 3 – Si dà pure facoltà al Consiglio di provvedere alla scelta di « esperti » e « uditori » per il prossimo Capitolo Generale; di applicare la « Instructio » del 6 gennaio 1969; di riesaminare la strutturazione della Delegazione MATER DEI e di studiare una procedura elettorale che assicuri nei Capitolari la presenza di Coadiutori.

## **C – DELIBERAZIONI**

### **VITA RELIGIOSA**

- 1 – Si approfondisca in Congregazione lo studio del carisma del Fondatore:  
Fedeltà al Papa, alla Chiesa e al Loro Magistero. Ci si impegni quindi a: studiare e diffondere i documenti pontifici e conciliari; difendere l'autorità e il magistero del Papa e dei Vescovi; attuare le disposizioni e i desideri del Papa; favorire l'unione dei Cristiani; disporsi spiritualmente ad emettere il Giuramento di Fedeltà al Papa orientandosi pure, qualora ciò sembri consono al nostro carisma e ai desideri della Chiesa, a uno speciale IV voto.
- 2 – Si approfondisca lo studio teologico ascetico della nostra consacrazione a Dio e il suo aspetto ecclesiale e comunitario.

### **POVERTÀ**

- 3 – È concessa la possibilità di rinuncia al dominio radicale dei beni.

### **OBEDIENZA**

- 4 – Ai fini di sviluppare l'aspetto attivo e responsabile di questa virtù, si raccomanda il cointeressamento dei singoli membri delle Comunità al buon andamento delle Case e delle Province.

### **VITA COMUNITARIA**

- 5 – Si approfondisca lo studio teologico della vita comunitaria postconciliare.
- 6 – Si attui la comunione dei beni nelle Province e nell'intera Congregazione, guardando specialmente alle necessità dei Poveri e della Chiesa.
- 7 – I Coadiutori possono ricoprire l'ufficio di Economi nelle case, di Direttori d'Opera e di Consiglieri a tutti i livelli. Potranno anche accedere al Diaconato permanente ove le esigenze lo richiedano. Avranno essi pure il beneficio di una Santa Messa mensile per le proprie intenzioni.

### **SPIRITO DI PIETÀ**

- 8 – Lo spirito di pietà attingerà specialmente alle genuine fonti della Rivelazione: Sacra Scrittura, Tradizione e Liturgia.
- 9 – Le pratiche di pietà quotidiane e periodiche assumeranno un carattere più liturgico e personale. Si reciteranno, dove è possibile, le Lodi e i Vespri (o Compieta) dell'Ufficio Divino, come preghiere dei mattino e della sera, unendovi come preci titaniche le nostre intenzioni. La Meditazione e la Lettura spirituale si faranno su testi di libera scelta, valorizzando anche gli scritti del Fondatore o riguardanti lo spirito particolare della Congregazione.

Le Comunità, oltre alle mortificazioni imposte dalla Chiesa, sceglieranno proprie penitenze nel tempo quaresimale.

- 10 – Saranno estesi i nostri suffragi alle Revv. Suore e saranno ricordati negli Esercizi anche gli Amici e gli Ex Allievi defunti.

## **FORMAZIONE**

- 11 – In ogni Provincia verrà costituita, sotto la responsabilità del Direttore Provinciale, l'Opera delle Vocazioni.
- 12 – Le Scuole Apostoliche si trasformeranno in « Istituti di orientamento vocazionale » nello spirito e secondo le nuove norme della Chiesa.
- 13 – Durante il Noviziato è concessa la possibilità di periodi apostolici formativi fuori della casa del Noviziato a norma della Instructio del 6 gennaio 1969, n. 23.
- 14 – E' pure consentito, al termine del Noviziato, per chi sentisse di dover ancora ponderare la sua decisione, di emettere - in luogo dei voti temporanei - una promessa di osservare ad tempus i consigli evangelici e le Costituzioni (Instructio 6-1-69, n. 34).
- 15 – A norma del n. 28 della Instructio, il Capitolo ha concesso ai Novizi ordinarietà di rapporti con i religiosi professi, in omaggio anche al nostro spirito di famiglia e di apostolato attivo.
- 16 – Il periodo di voti temporanei (o delle promesse) deve durare almeno un triennio e non superare i nove anni.
- 17 – Si auspica l'istituzione di un Centro di Ascetica orionina per Sacerdoti addetti alla Formazione. Si auspicano pure il trasferimento a Roma dell'Istituto Teologico e quello del Filosofico in città più atta alla maturazione umana e culturale degli Studenti.
- 18 – E' in facoltà dei Provinciali, secondo lo spirito della Instructio, far compiere il Noviziato ultimati gli studi liceali.
- 19 – Negli Studentati l'insegnamento si orienterà modernamente verso il metodo della ricerca. Si curerà pure da parte dei chierici la conoscenza del mondo operaio, nostro specifico campo di Apostolato, facendo sorgere possibilmente i nostri centri formativi in luoghi di facile contatto col popolo lavoratore. Gli studi verranno integrati da un programma di lavoro, comprendendo pure prudenti esperienze dirette fra gli operai.

## **APOSTOLATO**

- 20 – A norma del « Perf. Char. » saranno revisionate tutte le nostre attività ed Istituzioni, conservando e incrementando quelle che risultano attuali e rispondenti allo spirito e all'indole nostra e trasformando quelle non più rispondenti, secondo le necessità più urgenti dei tempi e dei luoghi.
- 21 – Sia costituito un Piccolo Cottolengo nel Centro Sud d'Italia.
- 22 – A cooperare con i Religiosi nei vari rami della nostra attività, si programmi l'assunzione di laici.
- 23 – Si sviluppino, alle dipendenze dei Vescovi e dei Parroci, Oratori e Centri giovanili accanto alle nostre Opere specie di carattere pastorale.
- 24 – Nelle Case per giovani Lavoratori e Studenti si cerchi di contenere il numero degli ospiti ai fini di costituire la Casa-Famiglia con tutti i vantaggi che ne seguono.
- 25 – Si ridimensionino alcune nostre Opere a beneficio delle Missioni. Appena possibile s'imponga l'apertura di una Missione in Africa da affidarsi a qualche Provincia.
- 26 – Si dia un volto nuovo agli Istituti, creando Gruppi - Famiglia di non oltre 25 elementi, attuando la comunità educatrice. Si conservino gli Internati solo in casi di orfani bisognosi o assimilati.

- 27 – La « nostra Scuola » sia sostenuta con personale e aiuto finanziario là ove la sua presenza è richiesta da istanze sociali e sia accessibile ai figli del popolo per la loro elevazione. Si continuino a. preparare Insegnanti religiosi, anche Coadiutori, specie per la Scuola a carattere tecnico e professionale.
- 28 – Si crei un funzionario ed efficiente « Ufficio Stampa » presso la Curia Generalizia, alle dipendenze del Segretario Generale, con personale e mezzi corrispondenti.
- 29 – Oltre agli « Atti Ufficiali » della Curia Generalizia, per alimentare i fogli locali a titolo informativo, si invii periodicamente un Notiziario ciclostilato che informi tempestivamente sulle iniziative della Congregazione.
- 30 – Il Movimento delle Forze Ausiliarie dovrà continuare ad esser sviluppato. Il Direttore Generale ne affiderà la responsabilità ai Direttori Provinciali, mantenendo al Centro un incaricato scelto fra i Consiglieri.

## AMMINISTRAZIONE

- 31 – Ogni anno il Direttore Provinciale con il suo Consiglio, d'intesa con i Direttori delle Case, studi e prepari una programmazione di lavori e di attività da realizzarsi in collaborazione.
- 32 – Sia costituita presso ogni Direzione Provinciale una « cassa comune » che raccolga, in deposito fiduciario, le eccedenze in denaro e i titoli delle Case della Provincia, compresi i fondi destinati alla liquidazione dei dipendenti, salvi i diritti e gli obblighi di ciascuna Casa.
- 33 – Il denaro venga normalmente depositato in C.C. intestato alla Casa presso Istituti Bancari. Tutte le operazioni dovranno effettuarsi a firme congiunte di due Confratelli. Gli Economi avranno in cura la cassa unica, dipendendo per le operazioni non ordinarie dal Consiglio della Casa. I Direttori d'opera renderanno mensilmente conto della loro gestione, versando le somme eccedenti l'ordinaria amministrazione.
- 34 – Le somme di cui i Superiori « ratione officii » possono disporre annualmente, senza necessità di dare la motivazione della loro destinazione, ma con obbligo di registrazione, sono le seguenti:
- a) il Direttore Generale fino a L. 2.000.000;
  - b) il Direttore Provinciale e Vice Provinciale fino a L. 750.000;
  - c) il Direttore locale da L. 50.000 a L. 100.000, a giudizio del Direttore Provinciale o del Vice Provinciale.
- 35 – Per spese ed atti di amministrazione straordinaria:
- a) il Superiore locale, col voto deliberativo del suo Consiglio, può disporre fino a L. 500.000 per ogni atto; ma non può superare annualmente la somma di L. 3.000.000. Oltre tale cifra è necessaria l'autorizzazione del Provinciale, il quale, per le Case di maggiore attività, potrà col suo Consiglio aumentare la cifra annuale fino a L. 10.000.000;
  - b) il Vice Provinciale da solo può spendere ed autorizzare a spendere fino a L. 1.500.000; con suo Consiglio fino a L. 6.000.000;
  - c) il Provinciale, da solo, può spendere ed autorizzare a spendere fino a L. 2.000.000; col suo Consiglio da L. 2.000.000 fino a L. 10 milioni per ogni affare completo. Oltre tale cifra è necessaria l'autorizzazione del Direttore Generale;
  - d) il Direttore Generale, da solo, può spendere ed autorizzare a spendere fino a L. 5.000.000; oltre tale cifra delibererà col suo Consiglio
- 36 – Il Direttore Provinciale ha facoltà di fissare un contributo mensile proporzionato alle possibilità delle singole Case.

– Per le successioni, donazioni e legati non vincolati, che perverranno sia alla Provincia come tale sia alle Case da essa dipendenti: il 10% al netto delle spese sarà devoluto alla Curia Generalizia; il 10% al netto delle spese sarà devoluto alla Direzione Provinciale.

## GOVERNO

37 – Ai fini dell'avvicendamento negli uffici, si fissano i seguenti limiti massimi di durata nei medesimi:

- 1) per il Direttore Generale e i Consiglieri Generali, 2 sessenni;
- 2) per i Direttori Provinciali, 2 trienni;
- 3) per i Consiglieri Provinciali, 3 trienni;
- 4) per i Direttori locali, 3 trienni (di cui il terzo d'ordinario non nella stessa Casa).

38 – Per salvaguardare la finalità con cui sono state decretate le norme circa l'avvicendamento dei Superiori a tutti i livelli, il Capitolo Generale stabilisce che esse abbiano effetto immediato nel senso che i trienni già maturati nelle cariche dagli attuali Superiori dovranno esser tenuti presenti fin dagli avvicendamenti degli anni in corso.

39 – Per assicurare maggiore regolarità e uniformità negli avvicendamenti dei Superiori, il Capitolo Generale propone che le scadenze dei medesimi dalla carica avvengano in quest'ordine:

- a) Per i Direttori Provinciali, un anno dopo la celebrazione del Capitolo Generale e precisamente in data 15 agosto degli anni 1970-73-76 ecc.;
- b) Per i Direttori locali, la scadenza avvenga dopo il Capitolo Generale e l'inizio del nuovo ciclo triennale sia stabilito il 15 luglio (per l'Europa e il Nord America) e il 15 febbraio (per il Sud America) degli anni 1969-72-75 ecc..

Si riconosce la convenienza che la comunicazione della nomina o conferma dei Superiori (Provinciali e locali) sia fatta agli interessati almeno un mese prima della loro scadenza.

40 – Per attuare il decentramento e favorire la partecipazione dei Religiosi nella scelta dei membri del Governo, volute dal Motu proprio: « Ecclesiae Sanctae », si propone:

- a) ferma restando la facoltà del Direttore Generale col suo Consiglio di nominare i Direttori e Consiglieri Provinciali a norma dell'art. 156 n. 4, prima di procedere alla nomina o conferma dei Direttori Provinciali, si premetta una consultazione fra i Religiosi di voti perpetui della Provincia per aver informazioni sulle persone idonee;
- b) la nomina dei Consiglieri e Ufficiali Provinciali avvenga su di una rosa di nomi presentata dal Provinciale entrante; che terrà conto della consultazione fatta dal predecessore;
- c) c) che, in deroga all'art. 312 par. 4 delle vecchie Costituzioni, sia in facoltà del Direttore Provinciale col voto deliberativo del Consiglio, la nomina dei Direttori e Consiglieri locali, del Maestro dei Novizi e dei Direttori d'opera. La nomina dei Direttori locali e del Maestro dei Novizi ha bisogno della conferma del Direttore Generale.

41 – Per favorire la finalità « ecclesiale » delle nostre Province secondo le indicazioni del Vaticano II e per dare possibilità di ulteriore consolidamento alle Vice Province e Delegazioni, si propone che vengano attuati « ad experimentum » tra le singole Province e Vice Province (Delegazioni) dei « Collegamenti » mediante invio e scambio di personale religioso e altre idonee forme di aiuto.

Il Capitolo demanda al Consiglio Generalizie di articolare praticamente questi collegamenti con le modalità che riterrà più opportune; e di erigere in Vice Province quelle Delegazioni che riterrà abbiano i requisiti.

42 – Ogni sessennio - a tre anni di distanza dal Capitolo Generale – il Direttore Generale col suo Consiglio convocherà un'assemblea generale di tutta la Congregazione, comprendente il medesimo Direttore Generale con il suo Consiglio, i Direttori Provinciali e delegati - uno ogni 50 religiosi o frazione non inferiore a 25 - eletti da tutti i religiosi di voti perpetui; i Vice Provinciali e un delegato eletto; i Delegati « ad nutum ».

Le elezioni avvengono a norma dell'art. 185 delle Costituzioni. Il Direttore Generale col suo Consiglio ha facoltà di invitare degli esperti.

43 – L'Assemblea Generale tratterà:

- a) la verifica dell'applicazione delle Ordinanze del Capitolo Generale;
- b) i problemi più importanti che riguardano la vita della Congregazione.

44 – Ogni triennio, negli anni che seguono immediatamente il Capitolo Generale, e l'Assemblea generale, il Direttore Generale convocherà Convegni interprovinciali ai quali parteciperanno i Direttori Provinciali accompagnati da almeno due rappresentanti qualificati scelti dal Direttore Provinciale, i Vice Provinciali con almeno un rappresentante qualificato ed eventuali Delegati « ad nutum ».

Detti Convegni saranno presieduti dal Direttore Generale o da un suo delegato.

45 – Ogni Provincia, nell'anno che precede l'Assemblea Generale, terrà una Assemblea provinciale o Vice-Provinciale, presieduta dal Direttore Provinciale o Vice-Provinciale. Detta Assemblea ha la stessa composizione e le stesse modalità di elezione dei Capitoli Provinciali. Parteciperanno di diritto a questa Assemblea i Confratelli delle Province che sono stati membri del Capitolo Generale.

*Le presenti deliberazioni capitolari andranno in vigore dal 29 giugno 1969, festa dei Santi Pietro e Paolo. - In casi particolari, evitando qualsiasi arbitrio, i singoli, religiosi si rivolgano ai rispettivi Superiori Maggiori per eventuali concessioni, esperimenti o dispense.*

Roma, 22 marzo 1969.

Il Segretario Generale  
Sac. Antonio Lanza

Il Direttore Generale  
Sac. Giuseppe Zambarbieri